

Comune di Cerretto Langhe (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 26.07.2013. Regolamento Edilizio Comunale. Regularizzazione con presa d'atto conformità del regolamento edilizio tipo e adeguamento.**

(omissis)  
Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*Delibera*

1. Di dare atto che il Regolamento edilizio comunale del nostro Comune è stato approvato con CC 18/ 21.04.2000;
2. Di dichiarare, ora per allora, che il testo approvato del Regolamento Edilizio comunale è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999;
3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e la delibera CC 18/ 21.04.2000, assumeranno efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 smi.
4. Di dare atto che la presente deliberazione e la delibera CC 18/ 21.04.2000, saranno trasmesse, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.
5. Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2, art. 4 ed all' art. 16 del regolamento edilizio comunale vigente( CC 18/2000) come disposto nei punti successivi;
- 6) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:  
"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia  
1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.  
2. La Commissione è composta da nr. 07 componenti di cui uno è il Responsabile del Servizio che la presiede. La nomina della Commissione edilizia è di competenza dell' organo esecutivo. I componenti, nella prima seduta, eleggono il Vice Presidente.  
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.  
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.  
5. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettorale amministrativo; comunque alla scadenza la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.  
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”

7) all' art. 4 del R.E. vigente:

c. 1 è sostituito come segue “La Commissione è convocata dal Presidente. Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o incompatibilità. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti ossia quattro componenti su sette...;

c. 2 è sostituito come segue” Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione edilizia sono svolte da uno dei membri”

al c. 9 sono depennate le parole ...”e la firma del Segretario comunale”;

8) l'art. 16 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione , ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “ bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

9) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, alla DCR 8.7.2009 n. 267-31038 e LR 20/2009.

10) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 smi.

11) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.